



ALLEGATO B

Nota metodologica concernente l'erogazione della quota residua del contributo previsto dall'articolo 12 del D.L. n. 4/2022 e dall'articolo 27, comma 1, del D.L. n. 17/2022

Premessa.

L'articolo 12 del D.L. n. 4/2022 prevede che il fondo di cui all'articolo 25, comma 1, del D.L. n. 41/2021, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il ristoro ai comuni dei mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022, è incrementato di **100 milioni di euro per l'anno 2022**.

Analogamente l'articolo 27, comma 1, del D.L. n. 17/2022 ha stabilito un'ulteriore integrazione di **50 milioni di euro** del fondo in esame relativamente ai mancati incassi del secondo trimestre 2022.

Il fondo istituito dal predetto articolo 25 del D.L. n. 41/2021, come modificato dall'articolo 55 del D.L. n. 73/2021, si riferisce al ristoro delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011 e alla legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 9/2012 e del contributo di soggiorno applicato dal Comune di Roma ai sensi dell'articolo 14, comma 16 – lett. e), del D.L. n. 78/2010¹.

Considerato che l'articolo 12 del D.L. n. 4/2022 e l'articolo 27, comma 1, del D.L. n. 17/2022 fanno riferimento alla possibilità di ripartire il fondo con uno o più provvedimenti, con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 giugno 2022 è stato effettuato un primo riparto delle somme stanziato per l'anno corrente nella misura di 75 milioni di euro.

Con il decreto in esame, di cui la presente nota costituisce parte integrante, si provvede invece al riparto della quota restante delle risorse disponibili per l'anno 2022 per ulteriori **75 milioni di euro**.

¹ L'articolo 25, comma 1, del D.L. n. 41/2021 ha stanziato un fondo di 350 milioni di euro per l'anno 2021. Un analogo fondo di 400 milioni è stato stanziato nell'anno 2020 per effetto di quanto previsto dall'articolo 180 del D.L. n. 34/2020 e dall'articolo 40 del D.L. n. 104/2020.

Riparto del fondo.

L'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011 prevede la possibilità di istituire l'imposta di soggiorno per i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni, nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori, ovvero gli enti nel cui territorio insistono isole minori, in alternativa all'imposta di soggiorno possono istituire il contributo di sbarco. Inoltre, rientrano nel riparto del fondo il Comune di Roma che ha istituito il contributo di soggiorno, previsto dall'articolo 14, comma 16 – lett. e), del D.L. n. 78/2010 e i comuni della Provincia autonoma di Bolzano che applicano l'imposta di soggiorno disciplinata dalla legge provinciale n. 9/2012.

Non sono invece considerati, secondo quanto previsto dall'articolo 25 del D.L. n. 41/2021, i comuni della Provincia autonoma di Trento che ha istituito con l'articolo 16-bis della legge n. 8/2002 un'imposta provinciale di soggiorno, tributo non indicato dal predetto articolo 25.

Il monitoraggio degli enti coinvolti è stato effettuato considerando l'elenco degli enti che hanno trasmesso la delibera di istituzione del tributo al Dipartimento delle Finanze e la certificazione per l'anno 2021 delle minori entrate a titolo di imposta di soggiorno (ovvero a titolo di contributo di soggiorno e contributo di sbarco) correlate all'emergenza epidemiologica secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno del 28 ottobre 2021. Il predetto elenco è stato integrato con i comuni per i quali è stata verificata la riscossione dei tributi in esame ovvero risulta acquisita l'informazione dell'istituzione del tributo dall'anno 2022. Tale attività di monitoraggio è stata effettuata in accordo con ANCI-IFEL.

Non sono considerati nel riparto gli enti che hanno registrato valori non significativi² relativamente sia agli incassi indicati nella banca dati SIOPE (per gli ultimi 18 mesi) sia agli importi accertati nell'anno 2021, in assenza di politiche autonome e agevolazioni disposte per fronteggiare l'emergenza Covid come risultanti dalla certificazione per l'anno 2021 (COVID-19/2021 – data osservazione 27 luglio 2022).

Ai fini del riparto si procede in primo luogo a stimare una *proxy* della perdita (presunta) per l'anno 2022 da ristorare considerando l'intera quota dello stanziamento previsto di 150 milioni di euro.

A tal fine per i comuni che hanno istituito il tributo prima del 2022 vengono determinati due vettori di stima delle minori entrate:

² Si considerano non significativi i valori, riscossi o accertati, di importo inferiore al 5% del gettito di riferimento che risulta pari al gettito accertato per l'anno 2019, ovvero in mancanza al gettito considerato per i precedenti riparti relativi alle risorse stanziare per gli anni 2020 e 2021.

1. Il primo vettore risulta pari al 43%³ della perdita di gettito riscontrata per ciascun ente nell'anno 2021 e indicata nelle certificazioni presentate per tale anno (data osservazione 27 luglio 2022) evidenziando però che gli effetti ascrivibili agli aumenti di tariffe sono considerati nella misura del 30% mentre gli importi riferibili a riduzioni di tariffe e agevolazioni Covid sono considerati nella misura del 70%⁴. Nell'ipotesi in cui la variazione delle entrate, come sopra determinata, risulti positiva, il relativo valore risulta azzerato.

Nei casi in cui gli importi accertati per l'anno 2021 siano poco significativi, in quanto inferiori al 5% del gettito di riferimento e non riconducibili alle politiche autonome certificate dall'ente, il primo vettore di perdita viene stimato considerando una percentuale del 25% (in luogo di quella del 43% sopra indicata).

2. Il secondo vettore di perdita considera invece l'andamento del gettito riscosso nel primo semestre 2022 e il confronto con quanto incassato nel corrispondente periodo del 2019, ovvero nel periodo antecedente l'emergenza pandemica. In particolare, per gli enti che presentano incassi nel primo semestre 2022, desumibili dalla banca dati SIOPE, si considera il valore minimo, in termini assoluti, tra la differenza negativa riscontrata e il 43% del gettito di riferimento come già richiamato.

Per i comuni che hanno istituito il tributo a decorrere dall'anno 2022 non risulta possibile applicare i criteri descritti nei punti 1 e 2; per essi si procede quindi a determinare un terzo vettore di stima di seguito descritto:

3. Si considera come valore delle minori entrate da ristorare il 43% del gettito indicato nei bilanci di previsione per il corrente anno. La predetta percentuale del 43% è in linea con quanto effettuato nei punti precedenti⁵.

Ai fini della stima delle minori entrate da ristorare nell'anno 2022 per ciascun ente si considera il valore massimo che deriva dal confronto dei tre vettori di stima sopra descritti, applicando in ogni caso un valore di soglia massima pari al 75% del gettito di riferimento. Ovviamente per i comuni che hanno istituito il tributo nel 2022 si applica solo il terzo vettore mentre per i restanti enti la scelta è di fatto circoscritta ai primi due vettori di stima.

³ La percentuale del 43% è pari all'incidenza dei 150 milioni di euro impiegati per il ristoro delle minori entrate 2022 sull'importo complessivo di 350 milioni di euro relativo all'analogo stanziamento dell'anno 2021.

⁴ Partendo dalla colonna della certificazione 2021 denominata "Differenza (colonna c)" si ha: Differenza (colonna c) – 30% sforzo fiscale positivo (colonna d) +70% sforzo fiscale negativo (colonna e) + 70% agevolazioni covid (colonna f).

⁵ Si tratta di 36 enti identificati mediante l'invio delle delibere istitutive del tributo al Dipartimento delle Finanze ovvero mediante l'accertamento di gettito riscosso a titolo di imposta di soggiorno a decorrere dal primo semestre 2022.

Sulla base della metodologia indicata si determina pertanto una perdita stimata per l'anno 2022 pari a circa **133 milioni di euro** relativa a 888 enti.

Considerando quanto già attribuito a titolo di acconto con il precedente decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 giugno 2022 si ottiene un importo a saldo da erogare pari a circa 62 milioni di euro a favore di 666 enti beneficiari.

Agli enti, per i quali non risulta una quota di minori entrate ancora da ristorare, non si attribuisce pertanto alcuna quota aggiuntiva di contributo (222 enti).

La quota residua di circa 13 milioni di euro viene invece ripartita considerando come ulteriore *proxy* delle minori entrate la quota delle perdite certificate per gli anni 2020 e 2021 eccedenti il ristoro assegnato con i precedenti ristori (224 enti beneficiari). Pertanto la predetta quota di 13 milioni è ripartita in proporzione alla perdita netta del biennio precedente non ristorata.

Si considera infine un azzeramento degli importi dovuti di valore minimo (inferiore a 250 euro) redistribuendo proporzionalmente le somme non assegnate agli altri enti beneficiari.

Gli importi determinati a seguito della procedura di stima sopra descritta sono indicati **nell'allegato A** al presente decreto nella misura complessiva di **75 milioni di euro**.

Nel caso di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte di un'unione dei comuni, l'assegnazione è attribuita al comune dell'unione con maggior numero di abitanti, con obbligo da parte di quest'ultimo di riversare all'unione le somme ricevute entro cinque giorni dalla ricezione. Tali comuni sono specificamente indicati nell'allegato A.

Per i comuni delle Regioni a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, della Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano considerate le prerogative statutarie di tali Autonomie, gli importi come specificati nell'allegato A sono erogati per il tramite delle Regioni o della Provincia.